

ricorrenti di ricoprire i posti vacanti di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) nella propria istituzione scolastica; che le ricorrenti, tuttavia, non accettavano l'incarico e, conseguentemente, subivano da parte del Dirigente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Latina l'annullamento a decorrere dal 01/09/2018 del beneficio della II posizione economica (nota prot. 9881 del 30/08/2018 per la sig.ra [REDACTED] all.to 8; nota prot 10229 del 06/09/2018 per la sig.ra [REDACTED] all.to 9; nota prot 10230 del 06/09/2018 per la sig.ra [REDACTED] all.to 10). Sulla scorta di tali premesse, denunciata la illegittimità dei provvedimenti di annullamento della II posizione economica, hanno concluso rassegnando le seguenti conclusioni:

“a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’illegittimità della nota prot. 9881 del 30/08/2018 per la sig.ra [REDACTED] della nota prot 10229 del 06/09/2018 per la sig.ra [REDACTED] della nota prot 10230 del 06/09/2018 per la sig.ra [REDACTED] nella parte in cui dispongono l’annullamento del beneficio della seconda posizione economica e per l’effetto disapplicare la nota prot 10229 del 06/09/2018 per la sig.ra [REDACTED] la nota prot 10230 del 06/09/2018 per la sig.ra [REDACTED] nella parte in cui dispongono l’annullamento del beneficio della seconda posizione economica;

b) condannare l’amministrazione scolastica all’immediata reintegrazione ex tunc nella seconda posizione economica le ricorrenti a tutti gli effetti di legge, sia economici che normativi e al pagamento in favore delle medesime degli arretrati maturati a tale titolo, considerando che l’importo mensile è pari ad € 138,46 per 13 mensilità;

IN VIA SUBORDINATA si chiede che la esclusione del beneficio della II posizione economica sia limitata al solo anno scolastico 2018/19 ai sensi dell’art. 14 del CCNI Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2018/19”.

Si è costituito in giudizio il Miur resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto stante la infondatezza in fatto e in diritto.

La causa, assegnata a questo Giudice in data 5 aprile 2019, è decisa all’odierna udienza di trattazione scritta, con sentenza depositata in forma telematica.

La giurisprudenza maggioritaria, al cui orientamento questo giudice intende dare continuità, ha chiarito, in relazione a un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, che – alla luce della normativa contrattuale collettiva vigente (in particolare cfr. artt. 50 e 56 del CCNL scuola per il triennio 2006/2009; artt. 4 e 11 dell’Accordo nazionale del 12/3/2009; art. 59 del CCNL 2007; art. 69 del CCNL scuola per il triennio 1994/1997) che: *“l’attribuzione della II posizione economica al lavoratore di livello B (...) consente all’amministrazione datrice di lavoro, in linea di principio, di utilizzare il lavoratore non solo nelle mansioni intranee al profilo B, ma anche in altre e più complesse mansioni, tra cui la sostituzione del DSGA che è inquadrato nella superiore area D. In concreto, poi, tale utilizzazione può avvenire o per fare fronte a contingenti assenze del dirigente amministrativo oppure per colmare vacanze in organico, di fatto ovvero di diritto, della relativa figura. Nel*



primo caso l'incarico a carattere di normalità, dato che è rivolto a fronteggiare momentanee assenze del dirigente(malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), così assicurando rapidamente la continuità dell'esercizio della funzione, viepiù tenuto conto dell'interesse pubblico cui essa è strumentale; nel secondo caso, invece, l'incarico ha caratteri di peculiarità, in quanto volto a gestire l'anomala situazione di vacanza del posto del dirigente per l'intero anno scolastico ovvero di scopertura di quel posto dell'organico di diritto, in attesa di dirigenti da nominare.

Da quanto appena osservato si inferisce quindi che nel primo caso la sostituzione a rilievo soltanto con riguardo all'attività dell'istituto scolastico di riferimento, mentre nel secondo impinge al più ampio fenomeno della copertura dell'organico dell'ente e del reclutamento del personale del comparto.

In tale contesto si spiega allora in modo agevole l'evenienza che i contraenti collettivi abbiano prevista una specifica modalità e particolari criteri soltanto per la copertura dei posti di DSGA vacanti nell'organico di fatto ovvero di diritto, attribuendo in modo chiaro al lavoratore dell'aria B di II posizione economica la scelta, ad effetti negoziali, di accedere o meno alla proposta dell'amministrazione di coprire detta vacanza. Infatti, se è vero che in entrambe le ipotesi in esame c'è, in astratto, svolgimento di mansioni più qualificate, è altrettanto vero che solo nella prima la sostituzione del titolare della posizione funzionale superiore essendo soltanto vicaria, è espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto ed è compresa tre compiti esigibili rispetto alla qualifica di appartenenza del titolare della posizione inferiore; nella seconda ipotesi invece, c'è una modifica dell'oggetto del contratto sotto il profilo della qualità e quantità della prestazione lavorativa dovuta da gestire inevitabilmente sensi dell'articolo 1321 c.c. con conseguente insindacabilità del diniego opposto dal lavoratore alla relativa proposta dell'amministrazione e sua irrilevanza ad effetti negoziali. Da tale postulato deriva quindi l'inevitabile corollario che, nel bilanciamento degli art 36 e 97 Cost, l'ipotesi di sostituzione temporanea non dà diritto a modificazioni del trattamento economico(salva come ovvio migliore previsione collettiva), mentre l'ipotesi di sostituzione su vacanza del posto diritto al maggior compenso corrispettivo, adeguato al diverso oggetto della prestazione. Specularmente, allora, deve dirsi che la mancata accettazione da parte dell'assistente amministrativo di II posizione dell'incarico di sostituzione del DSGA su vacanza di fatto ho diritto non incide sulla misura della retribuzione che gli spetta” (cfr. Tribunale di Roma n. 6554/2019).

In definitiva “la mancata accettazione, da parte dell'assistente amministrativo di II posizione, dell'incarico di sostituzione del DSGA su vacanza di fatto o diritto non incide sulla misura della retribuzione spettante per contratto in ragione della già raggiunta progressione economica orizzontale” (cfr. Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 1865/2016), giacché, in caso di incarico di sostituzione del DSGA per vacanza di organico di fatto o di diritto, “l'attribuzione della II posizione economica al lavoratore di livello B riscontra una valorizzazione della sua professionalità oggettivamente accertata, che determina, in via



sinallagmatica, lo sviluppo orizzontale della sua iniziale posizione economica” (cfr. Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 1865/2016, in termini anche Tribunale di Roma n. 89/2021).

Diversa è l'ipotesi di mancata accettazione di sostituzione temporanea del DSGA assente per ragioni diverse dalla vacanza di organico di fatto o di diritto (ad esempio per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), giacché in tale fattispecie sussiste, in capo all'assistente amministrativo di II posizione, l'obbligo di accettazione dell'incarico, trattandosi di una mera sostituzione vicaria (cfr. Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 1865/2016).

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che le parti ricorrenti avevano già conseguito la II posizione economica dal 2009 e dal 2011 (all. 1-2 di parte ricorrente).

Le parti ricorrenti hanno poi dedotto che l'incarico rifiutato riguardava la sostituzione, per l'intero anno scolastico 2018-2019, del DSGA (cfr. doc. 8-9-10) e tale circostanza non ha formato oggetto di contestazione da parte del Ministero resistente.

Sulla base osservazioni svolte deve ritenersi che al rifiuto di coprire il posto di DSGA non può conseguire un danno relativamente alla posizione economica già raggiunta.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità dei decreti dirigenziali USR Lazio con condanna delle amministrazioni scolastiche alla reintegrazione delle ricorrenti nella seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 e alla restituzione delle compenso relativo non corrisposto (non avendo, nelle more del giudizio, il resistente dedotto di avere reintegrato le ricorrenti nella suddetta posizione).

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della lite (indeterminabile di complessità non bassa) e dell'attività processuale svolta, senza sviluppi istruttori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:

dichiara l'illegittimità e conseguentemente disapplica i decreti dirigenziali USR Lazio impugnati di annullamento definitivo della seconda posizione economica nei confronti delle ricorrenti;

per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione all'immediata reintegrazione con effetto *ex tunc* delle odierne ricorrenti nella seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, a tutti gli effetti di legge (sia economici che normativi); condanna il Ministero alla restituzione delle somme trattenute sullo stipendio sino alla presente pronuncia;

condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Latina, 15 gennaio 2021



